

COMUNE DI MORCOTE



ORDINANZA MUNICIPALE **concernente la gestione degli orti comunali**

del 28 marzo 2022

Il Municipio di Morcote richiamati:

- l'art. 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- gli articoli 51 e seguenti del Regolamento organico comunale di Morcote del 15 dicembre 2021;

decide:

Art. 1
Scopo

La presente ordinanza disciplina la messa a disposizione da parte del Municipio di appezzamenti da coltivare ad uso orti domestici.

Art. 2
Assegnazione degli orti

L'assegnazione della superficie è di competenza del Municipio e dipende dalla disponibilità degli appezzamenti a disposizione. Gli appezzamenti vengono assegnati in base alla data della richiesta e tenendo conto della seguente graduatoria:

- persone o famiglie domiciliate a Morcote che non hanno a disposizione altri appezzamenti di terreno coltivabili a Morcote;
- scuole comunali;
- enti o associazioni con sede a Morcote;
- persone o famiglie domiciliare fuori Comune.

Per scuole, enti o associazioni possono essere concessi più appezzamenti.

La concessione può essere trasferita a terzi, in caso di impedimenti di carattere temporaneo, per un breve periodo non superiore ai sei mesi.

Il Municipio potrà in ogni momento revocare l'autorizzazione se:

- l'utente non si attiene alle norme della presente ordinanza;
- l'orto è incolto o abbandonato per un periodo superiore ai 3 mesi senza giustificato motivo e senza informare il Municipio;

Il Municipio potrà altresì revocare l'autorizzazione alle persone o alle famiglie domiciliate fuori Comune, nel caso in cui non vi fossero a disposizione appezzamenti per persone o famiglie domiciliate a Morcote.

Alla scadenza della concessione il concessionario dovrà pulire e liberare il fondo e allontanare ogni sorta di vegetazione dal terreno, salvo diversi accordi con il subentrante che non siano in contrasto con i disposti della presente ordinanza.

L'associazione Amici Orti Morcote è incaricata dal Municipio di fungere quale responsabile della gestione degli spazi comuni. Sarà inoltre referente per le richieste dei concessionari inerenti alla gestione di questi spazi.

Art. 3 Coltivazione

Potranno essere coltivati ortaggi, piccoli frutti (lamponi, mirtilli, fragole, ribes, ecc.) e fiori.

È vietata la piantumazione di alberi, di qualunque genere, sull'intera area degli orti.

Sono da preferire le seguenti norme agronomiche:

- l'utilizzo di tecniche di coltivazione con materiali naturali e biodegradabili ed eco-sostenibili;
- l'impiego di sementi e materiali propagativi riproducibili, la moltiplicazione e lo scambio degli stessi;
- la rotazione delle coltivazioni, l'interramento di apposite colture per fertilizzare il terreno;
- la concimazione del terreno tramite fertilizzanti organici, sostanze minerali naturali e compost;
- il ricorso alla pratica della lotta biologica per combattere gli organismi dannosi alle colture con l'uso di prodotti omeopatici, di macerati vegetali e di prodotti ammessi dal disciplinare di produzione biologica

Art. 4 Norme d'esercizio

Il concessionario è tenuto a:

- provvedere alla manutenzione e pulizia delle parti comuni;
- lasciare liberi i vialetti/sentieri condivisi, che non potranno quindi essere coltivati neanche parzialmente;
- provvedere alla manutenzione degli impianti e di eventuali attrezzature collettive, che i concessionari hanno diritto di utilizzare, secondo criteri concordati tra tutti i concessionari;
- curare l'ordine, la buona sistemazione e la pulizia del proprio orto;
- garantire lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto delle vigenti normative portando gli stessi e altri residui organici negli appositi luoghi di raccolta;
- fare buon uso del sistema di irrigazione, ove presente, provvedendo alla chiusura dei rubinetti dopo ogni utilizzo;
- vigilare sull'insieme degli orti;
- osservare un comportamento rispettoso e solidale nei confronti degli altri concessionari, al fine di una pacifica ed armoniosa convivenza.

Art. 5
Divieti

Al concessionario è fatto divieto di:

- utilizzare la superficie assegnata per scopi diversi dall'attività agricola;
- affittare o dare in uso a terzi l'orto avuto in gestione;
- modificare i confini dell'area assegnata e coltivare appezzamenti diversi da quello concesso;
- eseguire impianti o allacciamenti alle reti di distribuzione idrica ed elettrica;
- installare qualsiasi elemento di arredo;
- rimuovere o manomettere arbitrariamente i cespugli, gli alberi e le strutture comuni senza autorizzazione del Comune;
- realizzare pavimentazioni, delimitazioni e costruzioni (come camminamenti, recinzioni o steccati, capanni);
- tenere bidoni o altri contenitori per la fermentazione di prodotti organici;
- fare stoccaggio di letame oltre all'uso strettamente necessario e spargere qualsiasi sostanza che crei cattivo odore;
- tenere bidoni di riserva d'acqua in ottemperanza alle regole per la lotta contro la zanzara tigre;
- installare teli e altre strutture di protezione per le coltivazioni;
- usare l'acqua per scopi diversi dall'irrigazione del terreno o per la pulizia delle aree ortive o delle parti comuni, fermo restando che va utilizzata con parsimonia;
- depositare materiale, attrezzi d'uso e/o contenitori di varia natura che compromettano il decoro del sito. Nelle parti comuni o comunque all'esterno della particella assegnata nulla va posizionato;
- abbandonare rifiuti e materiali inquinanti o nocivi dentro e intorno all'orto;
- utilizzare esche avvelenate o altri prodotti tossici;
- allevare e/o tenere in custodia animali di qualsiasi tipo e tenere animali stabilmente all'interno dell'orto e/o nelle parti comuni;
- attuare tutte quelle iniziative che sono nocive alla vita degli animali selvatici;
- usare prodotti chimici di sintesi, agrofarmaci, pesticidi, diserbanti, anticrittogamici e prodotti geneticamente modificati nonché prodotti erbicidi di qualsiasi tipo pericolosi per gli ortaggi e le persone, compresi quelli che prevedono il possesso della specifica autorizzazione;
- accendere fuochi, mantenere fiamme libere per qualunque ragione e bruciare stoppie o rifiuti, anche ai fini della sistemazione/pulizia dell'orto.

Art. 6
Responsabilità

Il concessionario è responsabile per i danni da lui arrecati alla proprietà comunale e agli orti degli altri affittuari.

Il Comune non si assume responsabilità alcuna per i danni o furti alle colture e ai beni di proprietà dei concessionari.

In caso di danni ai beni di uso comune il Municipio si riserva il diritto di rivalsa a carico di tutti i concessionari per le spese di riparazione di sostituzione.

Art.7
Pubblicazione e rimedi di diritto

1. La presente ordinanza è stata adottata dal Municipio con risoluzione municipale no. 220 del 28 marzo 2022.
2. L'ordinanza è pubblicata agli albi comunali dal 5 aprile 2022 al 20 maggio 2022 (ferie giudiziarie incluse).
3. Entro il periodo di pubblicazione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.


Art.8
Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione previsto dall'art. 192 LOC.

Modifica art. 2 adottata con risoluzione municipale no.415 del 12.05.2025

Modifica pubblicata a norma dell'articolo 192 LOC e 44 RALOC, per un periodo di 30 giorni, a partire dal 19 maggio 2025

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Giacomo Caratti



Il Segretario

Luca Cavadini